Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Giovedì, 3 settembre 1931 - ANNO IX** — **Numero 203**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi **ordinari. I supplementi straordinari** sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1345.**

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1037.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Muros ed estensione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Cargeghe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ottobre 1928, n. 2419, con il quale i comuni di Cargeghe e Muros sono stati riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Cargeghe »;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Cargeghe funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Muros è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Cargeghe è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Cargeghe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 83. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1346.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1038.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Moschiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 febbraio 1928, n. 227, con il quale il comune di Moschiano è stato aggregato a quello di Quindici;
Vista la deliberazione del podestà del comune di Quindici rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Moschiano;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Moschiano è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 84. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 1347.

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. 1039.

Istituzione di un separato ufficio di conciliazione con sede nella frazione San Giovanni Samio e con giurisdizione sul territorio della frazione stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 3 novembre 1930 del podestà del comune di Samo di Calabria, con la quale si chiede la istituzione di un separato ufficio di conciliazione con sede nella frazione San Giovanni Samio e con giurisdizione sul territorio della frazione stessa;
Visto il rapporto 24 gennaio 1931 del primo presidente della Corte di appello di Catanzaro, il quale su conforme parere di quel procuratore generale propone la istituzione di detto ufficio;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito in San Giovanni Samio, frazione del comune di Samo di Calabria, un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 85. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 1348.

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 1041.

Cessione all'industria privata delle linee telefoniche della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 maggio 1922, n. 839;
Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In Tripolitania ed in Cirenaica è riservato allo Stato il diritto d'impianto e d'esercizio di linee telefoniche ad uso sia privato che pubblico.

Rimane, tuttavia, libero a chiunque il diritto di stabilire, per proprio uso esclusivo, comunicazioni telefoniche sui propri fondi, purchè i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.

Art. 2.

Il Ministro per le colonie, con suo decreto, emanato di concerto col Ministro per le finanze, può autorizzare la concessione ad enti pubblici, società o privati, dell'esercizio di tutto o di parte del diritto di impiantare e di esercitare le linee telefoniche ad uso sia privato che pubblico di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Il disciplinare di concessione è approvato con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — De Bono — Mosconi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 87. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 1349.

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. 1040.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di San Marco Evangelista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 marzo 1928, n. 1177, con il quale i comuni di San Marco Evangelista e San Nicola la Strada sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Caserta;

Vista la deliberazione del podestà di Caserta, con la quale si chiede che sia soppresso l'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Marco Evangelista e che il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Nicola la Strada;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di San Marco Evangelista è soppresso ed il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Nicola la Strada.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 86. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1350.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 1042.

Proroga della validità dei francobolli commemorativi del XXV anniversario di fondazione dell'Istituto agricolo coloniale italiano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1105;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 19 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1903, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale;

Visto il R. decreto 26 maggio 1930, n. 854, che autorizza l'emissione dei francobolli commemorativi del 25° anno di fondazione dell'Istituto agricolo coloniale italiano;

Visto l'art. 2 del precitato decreto che stabilisce al 30 aprile 1931 il termine di validità dei francobolli stessi;

Riconosciuto opportuno di prorogarne la validità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità dei francobolli commemorativi del 25° anno di fondazione dell'Istituto agricolo coloniale italiano è prorogata a tutto il 31 dicembre 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 88. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1551.

REGIO DECRETO 24 luglio 1931, n. 1067.

Subconcessione alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Piove-Mestre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 giugno 1922, n. 1018, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 20 giugno 1922 per la concessione alla provincia di Venezia della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a sezione normale ed a trazione a vapore da Piove a Mestre;

Visti i Nostri decreti 4 dicembre 1927, n. 2700; 24 gennaio 1929, n. 252, e 18 luglio 1930, n. 1183, mediante i quali vennero approvati gli atti aggiuntivi, rispettivamente in data 28 novembre 1927, 21 gennaio 1929 e 4 luglio 1930 a parziale modificazione ed integrazione dei patti di concessione della ferrovia stessa;

Visto il contratto in data 8 luglio 1931, a rogito dott. Giuseppe Pancino di Gaetano, segretario generale dell'Amministrazione provinciale di Venezia, mediante il quale la provincia di Venezia ha sub-concesso alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane la concessione della nominata ferrovia alle condizioni stabilite nella sopra richiamata convenzione di concessione e successivi atti aggiuntivi nonchè a quelle stabilite in detto contratto;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane è riconosciuta subconcessionaria della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Piove-Mestre

alle condizioni stabilite nella convenzione di concessione 20 giugno 1922 e successivi atti aggiuntivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 113. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1352.

REGIO DECRETO 2 luglio 1931, n. 1044.

Erezione in ente morale della « Fondazione capitano Antonio Ramirez » a favore del personale familiare della Regia Accademia aeronautica.

N. 1044. R. decreto 2 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, la « Fondazione capitano Antonio Ramirez » a favore del personale familiare della Regia Accademia aeronautica viene eretta in ente morale sotto la vigilanza del Ministero dell'aeronautica e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1353.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 1047.

Autorizzazione al Regio istituto industriale « Omar » di Novara ad accettare un lascito.

N. 1047. R. decreto 25 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto industriale « Omar » in Novara, viene autorizzato ad accettare il lascito di L. 4000 nominali, in titoli di rendita al portatore 5 %, disposto in suo favore dall'ing. Luigi Simonetta.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 1354.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 1050.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo classico pareggiato « Locri », in Gerace Marina.

N. 1050. R. decreto 25 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Liceo classico pareggiato « Locri » in Gerace Marina, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1931 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 2 luglio 1931.

Nomina degli assessori dei circoli di Corte d'assise compresi nel distretto della Corte d'appello di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4, 5, 6, 11 e 25 del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti d'assise;
Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 432, che approva la tabella con la quale è determinato il numero degli assessori per ciascun circolo di Corte di assise del Regno;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominate assessori dei circoli di Corte di assise, compresi nel distretto della Corte di appello di Messina, le persone qui appresso indicate, le quali durano in carica fino al 31 dicembre 1933:

Circolo di Messina.

1. Ing. Andò Luigi di Francesco (cat. 6ª) Messina.
2. Dott. Antonucci Gaetano Giuseppe fu Michele (cat. 8ª) Messina.
3. Dott. Aracri Alessandro di Nicolò (cat. 6ª) Patti.
4. Prof. Assenza Emanuele di Vincenzo (cat. 6ª e 8ª) Messina.
5. Colonnello Bambara Domenico di Filippo (cat. 8ª) Messina.
6. Dott. Basile Gaetano di Nicolò (cat. 6ª) Patti.
7. Notaio Basile Onofrio di Stefano (cat. 6ª) Messina.
8. Colonnello Beltrandi Giovanni di Francesco (cat. 8ª) Messina.
9. Bonfiglio Gaetano di Giovanni (cat. 8ª) Messina.
10. Dott. Bucalo Filippo di Salvatore (cat. 6ª) Barcellona.
11. Prof. Calapso Pasquale di Catello (cat. 6ª e 8ª) Messina.
12. Ing. Caldara Aldo di Carlo (cat. 6ª) Messina.
13. Prof. Calderaro Francesco di Calogero (cat. 8ª) Messina.
14. Prof. Caleca Giuseppe di Gaetano (cat. 6ª) Patti.
15. Ing. Calogero Antonino di Alberto (cat. 6ª e 8ª) Messina.
16. Prof. Campagna Giuseppe di Antonino (cat. 8ª) Messina.
17. Ing. Carbonaro Corrado di Paolo (cat. 6ª) Messina.
18. Dott. Cassata Letterio di Giovanni (cat. 6ª) Messina.
19. Dott. Castelli Giuseppe di Antonino (cat. 6ª) Milazzo.
20. Catalfamo Francesco di Saverio (cat. 8ª) Milazzo.
21. Dott. Cattafi Gaspare di Gaspare (cat. 6ª) Barcellona.
22. Cintura Andrea di Giovanni (cat. 8ª) Patti.
23. Prof. Collotti Francesco di Vincenzo (cat. 8ª) Messina
24. Dott. Cordaro Giuseppe di Angelo (cat. 6ª) Messina.
25. Ing. Covajes Carmelo di Antonio (cat. 6ª e 8ª) Messina.
26. Dott. Coglitore Attilio di Gaetano (cat. 6ª) Patti.
27. Dott. Crifò Carmelo di Antonino (cat. 6ª) Patti.
28. Prof. D'Alessandro Stefano di Nicolò (cat. 8ª) Messina.
29. Dott. D'Aquino Antonio di Saverio (cat. 6ª) Messina.
30. Prof. Delogu Francesco Maria di Gaetano (cat. 8ª) Messina.
31. Dott. Deodato Michele di Lorenzo (cat. 6ª) Messina.
32. Dott. De Pasquale Antonino di Francesco (cat. 6ª) Messina.
33. Ing. De Simone Riccardo di Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Messina.

34. Ing. Di Stefano Luigi di Mario (cat. 6ª) Messina.
35. Famà Salvatore di Fortunato (cat. 8ª) Messina.
36. Ing. Favaloro Placido di Leopoldo (cat. 6ª) Mistretta.
37. Ferrara Giovanni di Luigi (cat. 8ª) Messina.
38. Dott. Ferrara Vincenzo di Antonino (cat. 8ª) Messina.
39. Ten. colonnello Franco Arcangelo di Rosario (cat. 8ª) Messina.
40. Dott. Garufi Domenico di Letterio (cat. 6ª) Messina.
41. Dott. Giarratana Giuseppe di Angelo (cat. 6ª) Messina.
42. Dott. Gregorio Stellario di Vincenzo (cat. 6ª) Messina.
43. Ing. Iannelli Giuseppe di Santi (cat. 6ª) Messina.
44. Iannello Alfredo di Ruggero (cat. 8ª) Messina.
45. La Grassa Francesco di Antonino (cat. 8ª) Messina.
46. La Torre Antonino di Stefano (cat. 8ª) Messina.
47. Ing. Lo Giudice Giuseppe di Francesco (cat. 6ª) Antillo.
48. Prof. Lo Turco Giuseppe di Filippo (cat. 8ª) Messina.
49. Maggio Carmelo di Lorenzo (cat. 8ª) Messina.
50. Dott. Maisano Antonino di Giuseppe (cat. 8ª) Messina.
51. Ing. Mallandrino Giuseppe di Pasquale (cat. 6ª) Messina.
52. Marchitto Giovanni di Nicola (cat. 8ª) Messina.
53. Dott. Mauro Pietro di Sigismondo (cat. 6ª) Letojanno.
54. Prof. Mazzarino Giovanni di Santi (cat. 8ª) Messina.
55. Mazzullo Stefano di Tommaso (cat. 8ª) Messina.
56. Messina Agostino di Giuseppe (cat. 8ª) Messina.
57. Dott. Messina Giuseppe di Rocco (cat. 6ª) Messina.
58. Dott. Miceli Vincenzo di Antonino (cat. 6ª) Messina.
59. Milio Orlando di Gaetano (cat. 8ª) Messina.
60. Prof. Monforte Francesco di Pietro (cat. 6ª) Messina.
61. Dott. Muscolino Onofrio di Giuseppe (cat. 6ª) Messina.
62. Dott. Palamara Paolo di Francesco (cat. 6ª) Patti.
63. Ing. Patanè Mario di Biagio (cat. 6ª) Messina.
64. Maggiore Plaia Carmelo di Ignazio (cat. 8ª) Messina.
65. Colonnello Ponzio Luigi Camillo di Marco (cat. 8ª) Falcone.
66. Prestandrea Gaetano di Emanuele (cat. 8ª) Messina.
67. Dott. Previtera Antonino di Giovanni (cat. 6ª) Messina.
68. Proto Manfredo di Emanuele (cat. 8ª) Messina.
69. Prof. Puma Gaetano di Fortunato (cat. 8ª) Messina.
70. Prof. Rampolla Federico di Girolamo (cat. 8ª) Messina.
71. Dott. Ranieri Gustavo di Vincenzo (cat. 6ª) Messina.
72. Ing. Ricciardi Giuseppe di Giorgio (cat. 6ª) Messina.
73. Romani Francesco di Pasquale (cat. 8ª) Messina.
74. Prof. Romano Francesco di Giuseppe (cat. 8ª) Messina.
75. Dott. Rudilosso Giovanni di Concetto (cat. 6ª) Messina.
76. Ten. colonnello Ruffo Giuseppe di Vincenzo (cat. 8ª) Messina.
77. Prof. Sanso Luigi di Antonino (cat. 8ª) Messina.
78. Prof. Sansone Vincenzo di Salvatore (cat. 8ª) Messina.
79. Maggiore Satta Armando di Alessandro (cat. 8ª) Messina.
80. Prof. Schillaci Gabriele di Antonino (cat. 8ª) Messina.
81. Silipigni Lorenzo di Vincenzo (cat. 8ª) Messina.
82. Siracusa Michele di Francesco (cat. 8ª) Messina.
83. Maggiore Stagno Ferdinando di Carlo (cat. 3ª) Messina.
84. Ing. Troilo Nicola di Luigi (cat. 8ª) Messina.
85. Dott. Vasari Silvio di Paolo (cat. 6ª) Messina.

Circolo di Reggio Calabria.

1. Ing. Amendolea Marcello di Carmelo (cat. 6ª e 8ª) Reggio Calabria.
2. Andronico Domenico di Carmelo (cat. 8ª) Reggio Calabria.
3. Dott. Aragona Ottavio di Oreste (cat. 6ª e 8ª) Reggio Calabria.
4. Assunto Luigi di Luigi (cat. 8ª) Reggio Calabria.
5. Aversano Ettore di Pasquale (cat. 8ª) Reggio Calabria.
6. Basile Gioacchino di Giovanni (cat. 8ª) Reggio Calabria.
7. Biamonte Domenico di Giovanni (cat. 8ª) Reggio Calabria.
8. Bruni Giulio di Michele (cat. 8ª) Reggio Calabria.
9. Ing. Bruno Pietro Vittorio di Vincenzo (cat. 6ª e 8ª) Reggio Calabria.
10. Cacopardi Saverio di Giuseppe (cat. 8ª) Reggio Calabria.
11. Ing. Cadile Giuseppe di Rocco (cat. 6ª) Reggio Calabria.
12. Dott. Caminiti Rocco di Antonino (cat. 6ª) Reggio Calabria.
13. Colonnello Campanella Ulderico di G. Battista (cat. 8ª) Reggio Calabria.
14. Caratozzolo Santo di Rocco (cat. 8ª) Reggio Calabria.
15. Capitano Cento Domenico di Giovanni (cat. 8ª) Reggio Calabria.
16. Ing. Cimino Antonio di Pasquale (cat. 6ª) Reggio Calabria.
17. Cimino Salvatore di Giuseppe (cat. 7ª) Bova Marina.
18. Dott. Costantino Demetrio fu Emanuele (cat. 6ª) Reggio Calabria.
19. Prof. Crapanzano Domenico di Antonino (cat. 6ª) Reggio Calabria.
20. Ing. De Angelis Serafino di Gaspare (cat. 6ª) Reggio Calabria.
21. De Giovanni Giuseppe di Domenico (cat. 8ª) Reggio Calabria.
22. D'Erario Marcello di Paolo (cat. 8ª) Reggio Calabria.
23. Prof. Di Bella Spartaco di Antonino (cat. 6ª) Reggio Calabria.
24. Evangelisti Italo di Emilio (cat. 8ª) Reggio Calabria.
25. Dott. Faraone Pasquale di Pasquale (cat. 6ª e 9ª) Reggio Calabria.
26. Ferro Ignazio di Salvatore (cat. 8ª) Reggio Calabria.
27. Fotia Domenico di Pietro (cat. 8ª) Reggio Calabria.
28. Galatà Agostino Michele di Domenico (cat. 8ª) Reggio Calabria.
29. Giardina Francesco di Gaetano (cat. 8ª) Reggio Calabria.
30. Dott. Gioffrè Giuseppe di Antonio (cat. 6ª) Reggio Calabria.
31. Grazzini Mario di Federico (cat. 8ª) Reggio Calabria.
32. Iacono Gerardo di Michele (cat. 8ª) Melito Porto Salvo.
33. Lodi Aleardo di Crispino (cat. 8ª) Reggio Calabria.
34. Lombardi Francesco di Natale (cat. 8ª) Reggio Calabria.
35. Lombi Roberto di Giuseppe (cat. 8ª) Reggio Calabria.
36. Dott. Longo Pasquale di Vincenzo (cat. 6ª e 8ª) Reggio Calabria.
37. Lucano Ilario di Luigi (cat. 8ª) Reggio Calabria.
38. Mannino Domenico di Antonino (cat. 8ª) Reggio Calabria.
39. Ing. Marimonti Paolo di Paolo (cat. 6ª) Reggio Calabria.
40. Martino Pasquale di Francesco (cat. 8ª) Reggio Calabria.
41. Dott. Mazzacua Eugenio di Giuseppe (cat. 6ª) Reggio Calabria.
42. Mazzullo Mariano di Gaetano (cat. 8ª) Reggio Calabria.
43. Prof. Messina Antonio di Pasquale (cat. 6ª) Reggio Calabria.
44. Prof. Misiti Michele di Michele (cat. 6ª) Reggio Calabria.
45. Dott. Milazzo Corrado di Giuseppe (cat. 6ª e 8ª) Reggio Calabria.
46. Mileto Pasquale di Rocco (cat. 8ª) Reggio Calabria.
47. Monaco Giuseppe di Lorenzo (cat. 8ª) Reggio Calabria.
48. Montemagno Giuseppe di Tommaso (cat. 8ª) Reggio Calabria.
49. Ing. Muritano Vincenzo di Antonio (cat. 6ª e 8ª) Reggio Calabria.
50. Notaio Natoli Attilio di Sebastiano (cat. 6ª) Bova Marina.

51. Noto Domenico di Michelangelo (cat. 8ª) Reggio Calabria.
52. Palaia Gregorio di Giuseppe (cat. 8ª) Reggio Calabria.
53. Panzera Domenico di Demetrio (cat. 8ª) Reggio Calabria.
54. Dott. Paone Domenico di Luca (cat. 6ª) Bova.
55. Prof. Perrone Grande Ludovico di Gaetano (cat. 6ª) Reggio Calabria.
56. Pileri Giuseppe di Francesco (cat. 8ª) Reggio Calabria.
57. Pirrello Santo di Michele (cat. 3ª) Reggio Calabria.
58. Pisani Giuseppe di Francesco (cat. 8ª) Reggio Calabria.
59. Prof. Raciti Vincenzo di Francesco (cat. 8ª) Reggio Calabria.
60. Prof. Raschellà Domenico Ludovico di G. Battista (categoria 8ª) Reggio Calabria.
61. Ricca Bruno di Giuseppe (cat. 6ª) Reggio Calabria.
62. Riolo Sebastiano di Giuseppe (cat. 8ª) Reggio Calabria.
63. Rubino Francesco Saverio di Roberto (cat. 8ª) Reggio Calabria.
64. Generale Sandicchi Fortunato di G. Battista (cat. 8ª) Reggio Calabria.
65. Capitano Sciotto Antonino di Francesco (cat. 8ª) Reggio Calabria.
66. Sigillò Giuseppe di Domenico (cat. 8ª) Reggio Calabria.
67. Solarino Luigi di Giosafatte (cat. 8ª) Reggio Calabria.
68. Ing. Sortino Filippo di Antonio (cat. 6ª) Reggio Calabria.
69. Dott. Stella Luigi di Cosimo (cat. 8ª) Reggio Calabria.
70. Trapani Lombardo Antonio di Giuseppe, deputato al Parlamento (cat. 1ª) Reggio Calabria.
71. Dott. Traversa Emanuele di Enrico (cat. 6ª) Reggio Calabria.
72. Colonnello Tripepi Giovanni di Giuseppe (cat. 8ª) Reggio Calabria.
73. Tropea Egidio di Giuseppe (cat. 8ª) Reggio Calabria.
74. Vinciguerra Rosario di Francesco (cat. 8ª) Reggio Calabria.
75. Prof. Zuccarello Antonio di Enrico (cat. 8ª) Reggio Calabria.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1931 - Anno IX
Registro n. 203 Giustizia, foglio n. 333. — COLONNA.

(6529)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-645.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Leopoldo fu Luca e fu Bratus Francesca, nato a Chiapovano il 24 novembre 1880 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Giuseppina fu Pietro Bratus, nata a Chiapovano il 14 febbraio 1882, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5931)

N. 3390-644.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bratus Giuseppina fu Giuseppe e fu Lucia Marega, nata a Gorizia il 2 luglio 1866 e residente a Gorizia, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella formà italiana di « Bertossi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5932)

N. 3390-643.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Antonio fu Ignazio e fu Gnezda Maria, nato a Idria di Sotto il 1° gennaio 1901 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Teresa fu Giovanni Reven, nata a Idria l'11 ottobre 1893, moglie;

Bratus Antonia, nata a Idria il 17 dicembre 1920, figlia;

Bratus Giuseppina, nata ad Idria il 18 marzo 1924, figlia;

Bratus Cecilia, nata ad Idria il 21 novembre 1926, figlia;

Bratus Maria, nata ad Idria il 20 marzo 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5933)

N. 3390-642.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratus Angelo fu Antonio e di Anna Zampar, nato a Farra d'Isonzo il 2 settembre 1863 e residente a Gradisca d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratus Lucia fu Giov. Batta Viola, nata a Farra il 2 settembre 1870, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5934)

N. 1259 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Butcovich » e « Jursich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Butcovich Lucia ved. di Giorgio, figlia del fu Giovanni Jursich e della fu Caterina Butcovich, nata a Rovoria (Dignano) il 2 novembre 1872 e abitante a Pola, vicolo Erto n. 6, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi » e « Giorgini » (Bucconi Lucia nata Giorgini).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4992)

N. 979 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosaz » (Bosac) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz (Bosac) Martino, figlio del fu Pasquale e della fu Santa Madrusan, nato a Gimino l'11 ottobre 1869 e abitante a Altura (Pola) n. 161, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Bucich fu Antonio e fu Giuseppina Bencich, nata a Gimino il 22 maggio 1869, ed ai figli nati a Gimino: Martino, nel 1896; Giuseppe, il 3 giugno 1903; Biagio, il 5 agosto 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 20 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4993)

N. 913 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bearz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bearz Francesca ved. di Antonio Pietro, figlia di Giovanni Pojani e di Caterina Simicich, nata a Pisino il 10 ottobre 1860 e abitante a Pola, piazza Verdi n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bearzi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4994)

N. 1360 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » (Blaskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich (Blaskovic) Antonio figlio del fu Francesco e di Francesca Jellenich, nato a Pedena (Pisino) il 18 luglio 1875 e abitante a Pedena (Pisino) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Caterina Udovicich di Giovanni e fu Maria Vretenaz, nata a Pedena il 16 novembre 1887, ed ai figli nati a Pedena: Giovanni, il 24 febbraio 1921; Rosa, il 19 novembre 1922; Pierina, il 14 aprile 1924 e Luigi, il 13 giugno 1926; nonchè alla madre Francesca Jellenich fu Matteo e fu Giovanna Fornasaz, nata a Pedena il 26 giugno 1848, ed alle figlie della prima moglie defunta Maria Bellussich, nate a Pedena: Caterina, il 27 luglio 1908; Anna, l'11 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5007)

N. 939 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Giuseppe figlio di Antonio, e della fu Elena Bradetich, nato a Pola il 1° aprile 1893 e abitante a Pola, via Leme n. 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eugenia Triscoli di Antonio e di Maria Vivoda, nata a Peros il 15 febbraio 1900 ed alla figlia Argea, nata a Pola il 31 agosto 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5005)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 175.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° settembre 1931 - Anno IX

Francia	74.94	Oro	368.88
Svizzera	372.25	Belgrado	33.70
Londra	92.934	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.714	Albania (Franco oro)	368 —
Spagna	170.75	Norvegia	5.112
Belgio	2.67	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.545	Svezia	5.117
Vienna (Schillinge)	2.688	Polonia (Sloty)	213.50
Praga	56.67	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3,50 %	73.85
Peso Argentino Oro	12.435	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso Argentino Carta	5.42	Rendita 3 % lordo	44.50
New York	19.118	Consolidato 5 %.	82.025
Dollaro Canadese	19.05	Obblig. Venezie 3,50%	79.95

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per il conferimento di un premio di L. 10.000 per una monografia sul tema « Proposte concrete di riforma che l'ordinamento corporativo può suggerire al Codice di commercio ».

Art. 1.

È bandito un concorso al premio di L. 10,000 per una monografia sul tema: « Proposte concrete di riforma che l'ordinamento corporativo può suggerire al Codice di commercio ».

Art. 2.

Possono partecipare al concorso cittadini italiani anche se residenti all'estero.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso lavori originali inediti, che non siano mai stati presentati, prima della data del conferimento del premio, ad altro concorso, e che abbiano carattere rigorosamente scientifico ed obiettivo.

Art. 4.

I lavori, entro il termine del 31 gennaio 1932, dovranno pervenire in tre copie dattilografate o stampate al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'assistenza, previdenza e della propaganda corporativa) mediante piego chiuso e raccomandato od essere depositati direttamente alla sede del Ministero stesso.

Art. 5.

Le copie non dovranno portare alcuna indicazione dell'autore e dovranno essere redatte in modo che nè i richiami bibliografici, nè il rinvio ad altri scritti ed opinioni altrove espresse siano tali da permettere l'identificazione del concorrente.

Saranno invece contrassegnate da un motto e accompagnate da una busta suggellata recante, all'esterno, lo stesso motto, che contradistingue il lavoro e contenente la indicazione del nome, cognome, paternità e indirizzo del concorrente e la esplicita dichiarazione che il lavoro non è stato presentato ad altro concorso.

Art. 6.

Il giudizio insindacabile sulla monografia di cui all'art. 1 sarà deferito ad apposita Commissione, la cui sede resta fissata in Roma presso il Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'assistenza, previdenza e della propaganda corporativa).

Un funzionario del Ministero stesso, fungendo da segretario della Commissione, aprirà la busta del concorrente vincitore in presenza di due commissari

Art. 7.

Il premio di L. 10.000. è indivisibile. Il Ministero delle corporazioni si riserva di pubblicare a proprie spese il lavoro premiato.

L'autore potrà essere invitato ad apportare, prima della stampa, modificazioni, rimaneggiamenti e aggiunte al suo lavoro.

Art. 8.

Il Ministero stesso si riserva di pubblicare, in tutto o in parte, col consenso degli autori, quelle monografie segnalate dalla Commissione, oltre quella premiata.

La proprietà letteraria del lavoro premiato resta acquisita al Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

I lavori non saranno restituiti agli interessati.

Roma, addì 13 agosto 1931 Anno IX.

Il Ministro delle corporazioni: BOTTAI.

(6571)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad un posto di segretario-contabile nel ruolo del personale di segreteria delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R decreto 19 marzo 1931, n. 247, col quale sono stati approvati nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di segretario contabile (gruppo *B*, grado 11°) del ruolo del personale di segreteria delle Regie stazioni sperimentali agrarie. Il vincitore del concorso sarà destinato a prestare servizio presso la Regia stazione chimico agraria sperimentale di Roma.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

a) gli impiegati che, alla data del 18 dicembre 1930, appartengano a ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra non di ruolo, comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del gruppo e del ruolo pel quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa degli obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di lire cinque, dovranno essere presentate alla Direzione generale dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dei documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

b) diploma originale, o in copia autentica, di licenza di istituto medio di secondo grado. Gli aspiranti debbono aver conseguito il titolo di studio, che esibiranno, entro il 18 dicembre 1930;

c) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato generale penale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale (La firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

f) certificato medico, legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art 15;

g) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti o

invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

h) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) fotografia con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

l) certificato, per il personale non di ruolo, rilasciato dal capo di ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*). Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti, o che li inviassero irregolari.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, oltre una prova scritta ed orale di lingua francese, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto, nei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre 1931.

Art. 6.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 700, detratto il 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. Sono esonerati dalla prova coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2 (ultimo comma) e 5 dei Regi decreti 10 gennaio 1926, n. 46, e 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 21 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

1. Elementi di diritto civile, commerciale, amministrativo e di diritto corporativo (prova scritta ed orale).
2. Elementi di economia politica e scienza delle finanze (prova scritta ed orale).
3. Ragioneria e contabilità dello Stato (prova scritta ed orale).
4. Lingua francese (prova scritta ed orale).

Roma, addì 21 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(6570)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di direttore del Regio istituto industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, riguardante la riduzione degli stipendi ed altri emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1926, registrato l'11 maggio 1926, che approva la pianta organica del Regio istituto industriale di Fermo;

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 20 giugno 1931, n. 109247, che autorizza a bandire il concorso per il posto di direttore nel Regio istituto industriale predetto;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso interno per titoli e per esami al posto di direttore del Regio istituto industriale di Fermo, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie tecniche assegnate agli insegnanti titolari e della direzione dei laboratori annessi all'Istituto.

Art. 2.

Il direttore prescelto viene nominato titolare in prova ed inquadrato al grado 6° con lo stipendio annuo iniziale di L. 22.000, oltre L. 7000 annue per supplemento di servizio attivo, ridotti rispettivamente a L. 19.360 e a L. 6160 per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Il periodo di prova, ai sensi dell'art. 27 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e della durata di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di apposita ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori e gli insegnanti titolari di Regi istituti industriali e di Regie scuole di tirocinio, che abbiano i requisiti richiesti per la direzione dei laboratori e delle officine.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione tecnica Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria conseguita in una Regia scuola d'ingegneria del Regno. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita che deve essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

4° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

5° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

6° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma: ai candidati ammessi, a seguito della valutazione dei loro titoli, verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la carta d'identità rilasciata dalle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per la procedura del concorso e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(6572)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di capofficina presso il Regio istituto industriale di Messina.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n 969, che approva il regolamento generale in applicazione del Regio decreto predetto;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle scuole industriali;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Messina, approvata con decreto Ministeriale 23 settembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1925;
Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 107601 in data 7 giugno 1930-VIII, che autorizza a bandire i concorsi ai posti:
1° di capofficina aggiustatore;
2° di capofficina edile;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Messina sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti:
1° di capofficina aggiustatore;
2° di capofficina edile.

I concorsi in parola sono riservati ai sottocapi officina già in servizio di ruolo nelle Scuole ed Istituti industriali; ai capi officina che sono già titolari nelle Regie scuole industriali di ogni carattere e grado, nonchè ai capi officina incaricati e supplenti che prestino ininterrotto servizio presso i Regi istituti industriali almeno dal 31 dicembre 1928 e siano forniti del titolo di studio di cui all'art. 4, n. 1 del presente bando di concorso alla data del predetto R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera nel grado 11°, gruppo *B*, con lo stipendio annuo lordo di L. 9300 oltre L. 1800 annue per supplemento di servizio attivo rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584 per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la proseguono fino al grado 9°.
Dal periodo di prova, ai soli effetti del conseguimento dell'anzianità è esonerato il personale titolare ammesso al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 5 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto messo a concorso;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;
7° stato di famiglia;
8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti.
10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data

non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma. (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della educazione nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la carta di identità.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo l'ordine delle graduatorie; per la graduatoria saranno osservate le norme contenute nell'art. 2 del predetto R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta
Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(6573)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capofficina elettricista presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Reggio Calabria approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1925;
Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 109247 in data 20 giugno 1931 che autorizza a bandire il concorso al posto di capo officina elettricista con l'obbligo della manutenzione della Centrale termoelettrica nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;
Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Reggio Calabria è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capo officina titolare elettricista, con l'obbligo della manutenzione della Centrale termoelettrica.
Il concorso in parola è riservato ai sottocapi officina già in servizio di ruolo nelle Scuole ed Istituti industriali; ai capofficina che sono già titolari nelle Regie scuole industriali di ogni carattere e grado, nonchè ai capi officina incaricati e supplenti che prestino ininterrotto servizio presso i Regi istituti industriali almeno dal 31 dicembre 1928 e siano forniti del titolo di studio di cui all'art. 4, n. 1 del presente bando di concorso alla data del predetto R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 2.

Il capo officina prescelto inizia la sua carriera come capo officina di Istituto industriale inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584 per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 9°.
Dal periodo di prova, ai soli effetti del conseguimento dell'anzianità è esonerato il personale titolare ammesso al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica, Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari e altri titoli di esercizio professionale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capo officina elettricista;
2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma. (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali, commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la carta d'identità.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria. Per la graduatoria saranno osservate le norme contenute nell'art. 2 del predetto R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1931 - Anno IX.

Il Ministro: GIULIANO.

(6574)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capofficina modellista presso il Regio istituto industriale di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Vicenza approvata con decreto Ministeriale 7 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1925;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 106459 in data 30 aprile 1931, che autorizza a bandire il concorso al posto di capofficina modellista nel Regio istituto industriale di Vicenza;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto industriale di Vicenza è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di capofficina titolare modellista.

Il concorso in parola è riservato ai sottocapofficina già in servizio di ruolo nelle Scuole ed Istituti industriali; ai capi officina che sono già titolari nelle Regie scuole industriali di ogni carattere e grado, nonchè ai capi officina incaricati e supplenti che prestino ininterrotto servizio presso i Regi istituti industriali almeno dal 31 dicembre 1928 e siano forniti del titolo di studio di cui all'art. 4, n. 1, del presente bando di concorso alla data del predetto R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 2.

Il capofficina prescelto inizia la sua carriera nel gruppo *B*, grado 11° con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 9300 ed il supplemento di servizio di L. 1800, rispettivamente ridotti a L. 8184 e a L. 1584 per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia e la prosegue fino al grado 9°.

Esso viene tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Dal periodo di prova, ai soli effetti del conseguimento dell'anzianità, è esonerato il personale titolare ammesso al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti a concorso ultimato, i documenti o i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titoli di studio: licenza di una Regia scuola industriale o titoli di studio post-elementari ed altri titoli di esercizio professio-

nale dai quali risulti, a giudizio della Commissione, la capacità del candidato ad occupare il posto di capofficina modellista;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ed istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

Per la graduatoria saranno osservate le norme contenute nell'articolo 2 del predetto R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunziatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(6575)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto d'insegnante titolare di meccanica, macchine e disegno presso la Regia scuola industriale di Fabriano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista la pianta organica della Regia scuola industriale di Fabriano, approvata con decreto Ministeriale 9 giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1925;

Vista la nota n. 107601 e 107602, in data 7 giugno 1930 del Ministero delle finanze relativa al concorso al posto di insegnante titolare di meccanica, macchine e disegno relativo nella Regia scuola industriale di Fabriano;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di meccanica, macchine e disegno relativo presso la Regia scuola industriale di Fabriano.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare assegnato al grado 10°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 12.200 ed il supplemento di servizio attivo di L 2200, riducibili per effetto del R decreto-legge 20 novembre 1930, n 1491, rispettivamente, a L 10.736 e a L. 1936, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 8°. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3

La domanda di ammissione al concorso su carta bollata da L. 5 corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda occorre indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di laurea in ingegneria (in originale o copia autentica debitamente legalizzata) rilasciato da una Scuola d'ingegneria del Regno o diploma di esami di Stato per la professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea o di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita. (La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° stato di famiglia;

8° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma. (Art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle Scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti d'istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di un Istituto superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria, in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto la sua accettazione, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Cortre dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(6576)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.